

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1810)

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MITTERDORFER e BRUGGER

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 MARZO 1982

Modifica ed integrazione dell'articolo 16 del decreto del  
Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, riguar-  
dante gli organi collegiali della scuola

ONOREVOLI SENATORI. — In data 6 febbraio 1981 il Senato approvava il disegno di legge n. 1144 concernente « modifiche ed integrazioni delle norme relative agli organi collegiali della scuola ».

L'articolo 10 del testo approvato riguardava una modifica dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, concernente il Consiglio nazionale della pubblica istruzione e precisamente un adeguamento alle esigenze delle scuole con lingua d'insegnamento diversa

dall'italiano in ordine alla rappresentanza nell'organo suddetto.

Ora, purtroppo, il disegno di legge non ha potuto procedere nel proprio *iter* alla Camera dei deputati mentre d'altra parte in questi giorni sono state avviate le elezioni per il nuovo Consiglio superiore della pubblica istruzione. Si è ritenuto quindi di proporre il testo come disegno di legge autonomo e si pregano gli onorevoli senatori, data l'urgenza, di voler dare il proprio assenso.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

L'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, è modificato nel modo seguente:

il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Il Consiglio nazionale della pubblica istruzione è formato da 74 componenti, secondo le proporzioni indicate nel comma successivo. »;

al terzo comma è aggiunta la seguente lettera:

« *m*) tre rappresentanti complessivi del personale insegnante direttivo ed ispettivo, rispettivamente, uno per le scuole di lingua tedesca, uno per le scuole di lingua slovena ed uno per le scuole della Valle d'Aosta, eletti dal medesimo personale in servizio nelle predette scuole. »;

il quarto comma è soppresso;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Per le elezioni dei rappresentanti della scuola di cui alla lettera *m*) del precedente terzo comma, da effettuarsi con le modalità di cui al successivo articolo 20, le relative liste possono comprendere fino a tre candidati ciascuna ».

**Art. 2.**

Per la prima applicazione della presente legge si procede mediante elezioni suppletive, qualora non sia possibile intervenire sulla procedura elettorale in corso per il rinnovo dei membri del Consiglio nazionale della pubblica istruzione attraverso l'eventuale riduzione dei termini per essa previsti.

**Art. 3.**

Il quarto comma dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, è sostituito dal seguente:

« Ai comitati partecipano a pieno titolo i rappresentanti delle scuole di lingua tedesca, di lingua slovena e della Valle d'Aosta, quando si trattino argomenti concernenti tali scuole ».